



FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione	Credemfactor S.p.A. - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"
	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (n. 7)
indirizzo della sede legale:	Via Ernesto Che Guevara, 4/b - 42123 - Reggio Emilia
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 0522 326911
numero di fax	Fax:+39 0522 326000
sito internet:	www.credemfactor.it
indirizzo di posta elettronica	info@credemfactor.it
Aderente Assifact – Associazione Italiana per Factoring	

INFORMAZIONI SU CHI EFFETTUA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome
 Indirizzo (Via, CAP, Località)
 Telefono
 E-mail
 Qualifica
 Iscrizione (indicare Albo e numero)

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE DI DILAZIONE

Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente), previa contrattualizzazione ed a titolo oneroso, di una dilazione di pagamento rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura. La dilazione riguarda crediti oggetto di cessione alla società di factoring da parte di terzi fornitori/creditori del cliente/debitore ceduto, nell'ambito di rapporti di factoring che i medesimi hanno in essere con la società di factoring.

Il contratto di dilazione disciplina l'accettazione preventiva da parte del cliente/debitore ceduto: della cessione dei crediti da parte del fornitore/cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Quando il cliente/debitore ceduto firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare o ridurre il pagamento dei crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del proprio fornitore/cedente. Se il cliente/debitore ceduto non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve e/o contestazioni, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo e pertanto il debito dilazionato dovrà essere pagato integralmente alle scadenze previste. Nell'ipotesi di operazioni in valuta estera grava sul cliente il rischio di variabilità del tasso di cambio.

CONDIZIONI ECONOMICHE - Condizioni economiche massime applicabili al servizio di Dilazione

Codice condizione	Descrizione condizione	Valore condizione massima
D103	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI – Commissione flat da applicarsi sul valore nominale dei crediti ceduti al lordo delle note di credito	2%
D104	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI ALC – Commissione flat da applicarsi sul valore nominale dei crediti dilazionati al lordo delle note di credito	2%
D105	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL NETTO NC – Commissione di dilazione pro mese (o frazione) sul valore nominale dei crediti dilazionati al netto delle note di	2%

	credito	
D108	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT PER MESI DURATA DILAZIONE – Commissione di dilazione pro mese (o frazione) sul valore nominale dei crediti dilazionati al netto delle note di credito	2%
D110	COMMISS. RITARDATO PAGAMENTO – Commissione mensile di ritardato pagamento flat sui pagamenti effettuati oltre la scadenza originaria o dilazionata	2%
D501	GG VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO - Giorni valuta calendario per incassi a mezzo bonifico bancario	15 giorni
D502	GG VALUTA LAVOR. PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO – Giorni valuta lavorativi per incassi a mezzo bonifico bancario	15 giorni
D511	GG VALUTA FISSI ACCREDITO S.B.F. RI.BA. - Giorni valuta calendario per accredito salvo buon fine (S.B.F.) RI.BA.	20 giorni
D512	GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. RI.BA. – Giorni valuta lavorativi per accredito salvo buon fine (S.B.F.) RI.BA.	20 giorni
D220	SPESE INCASSO SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto)	€ 10
D225	SPESE INSOLUTO SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto)	€ 24
D564	GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. SDD (Servizio di SEPA DIRECT DEBIT – addebito diretto)	15 giorni
D515	GG VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO MAV	10 giorni
D516	GG VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO MAV	10 giorni
D404	SPESE ISTRUTTORIA - Spese di istruttoria pratica	€ 1.000
D152	SP HANDLING PER RATA DI FATTURA, N.C. O DOCUM. SIMILARI – Spese handling per rata di fattura, nota credito o documenti similari	€ 20
D158	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	€ 0
D245	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO SUPPORTO ELETTRONICO	€ 0
D246	SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPPORTO CARTACEO	€ 0
D247	SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPP. ELETTRONICO	€ 0
D248	SPESE INVIO COMUNICAZ. VARIAZ. UNILATERALI SUPPORTO CARTACEO	€ 0
D249	SPESE INVIO COMUNICAZ. VARIAZ. UNILATERALI SUPP. ELETTRONICO	€ 0
D181	SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO TRIMESTRALE – Spese tenuta conto trimestrali	€ 50
D182	SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO MENSILE – Spese tenuta conto mensili	€ 50
D615	SPESE APERTURA PRATICA LEGALE (gestione controversie giudiziali e stragiudiziali)	€ 2.000
D312	TASSO DI DILAZIONE POSTICIPATO - Spread massimo su anticipazioni in euro o in divisa rispetto al tasso di riferimento (1) (2)	8,50%
D313	TASSO DI RITARDATO PAGAMENTO POSTICIPATO - Spread massimo su anticipazioni in euro o in divisa rispetto al tasso di riferimento (1) (2)	8,50%
	INTERESSI DI MORA – Tasso di interesse di mora	9,00%
(1) Periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annua – divisore: euro 365 (anno civile), valuta non euro 365.		
(2) PARAMETRI UTILIZZATI (Fonte di rilevazione Il Sole 24 ore):		
a) EURIBOR 1, 2, 3, 6, 12 MESI puntuale, rilevato: <i>valuta primo giorno lavorativo mese in corso</i> ;		
b) EURIBOR 3, 6 MESI media mensile mese precedente rilevato: <i>valuta primo giorno lavorativo mese in corso</i> ;		
c) EURIBOR 3 MESI media mensile mese corrente rilevato: <i>ultimo giorno lavorativo del mese</i> .		
d) CME Sofr TERM (divisa del conto) 3 MESI puntuale, rilevato: <i>valuta primo giorno lavorativo mese in corso</i> .		
In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione mensile in aumento o diminuzione (indicizzazione)		

in funzione dell'andamento del parametro.

Il Piano di Sostituzione degli Indici di Riferimento è regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito www.credemfactor.it

INFORMAZIONI GENERALI

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti il rimborso degli oneri e spese vive sostenuti dalla Società di factoring, quali a titolo esemplificativo: spese bancarie, spese postali, spese legali (relative ad iniziative stragiudiziali e giudiziali) e di recupero del credito, di notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed Iva in quanto dovuta, spese per perizie ipocatastali, per registrazione di garanzie reali (pegno e/o ipoteca) qualora richieste a fronte dell'attività di finanziamento, nonché le spese notarili per il perfezionamento di tali attività.

Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria "Altri finanziamenti" può essere consultato nei locali e sul sito internet della Società - www.credemfactor.it.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso usura di cui alla legge 108/96, e successive modificazioni.

RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro 60 (sessanta) giorni.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono 15 (quindici) giorni.

Reclami

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio nell'Emilia.

Il cliente può presentare un reclamo all'Ufficio - Relazioni Clientela di Credito Emiliano S.p.A., sito in via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio nell'Emilia (RE) - con lettera raccomandata A.R., all'indirizzo di posta elettronica recweb@credem.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata rec.credem@pec.gruppocredem.it. L'Ufficio Relazioni Clientela deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo. Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato da Credemfactor S.p.A. o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo a Credemfactor S.p.A.. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutti gli Uffici Commerciali di Credemfactor S.p.A.. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo a Credemfactor S.p.A. ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente a Credemfactor S.p.A..

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede Credemfactor S.p.A. per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

LEGENDA

Società di Factoring o Factor: oltre a CREDEMFACITOR SPA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente: l'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Credito indica:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi;

b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e s.s. C.C. nel caso dei crediti sub b).

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dalla società di Factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dalla società di Factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione del credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di Factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di Factoring: assunzione da parte della società di Factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali la società di Factoring intende assumersi tale rischio.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di Factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di Factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Tasso di ritardato pagamento: tasso applicato ai pagamenti oltre il termine di dilazione senza che il debitore sia decaduto dal beneficio del termine.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Liquidazione: fase di calcolo degli interessi del cliente eseguita al termine di ciascun periodo di interesse o all'atto del rimborso di un finanziamento.

Interesse commerciale su operazioni di sconto (calcolo del netto ricavo): il calcolo della componente interessi avviene con la seguente formula $I = (c \cdot i \cdot t) / (d \cdot 100)$ dove c = importo cessione, i = tasso, t = giorni effettivi, d =divisore. La liquidazione degli interessi avviene contestualmente all'accredito dell'anticipazione.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento (Euribor su base act/360 ovvero Euribor su base act/365). Per Euribor su base act/360 si intende l'indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee). Il valore dell'Euribor su base act/365 corrisponde a quello dell'Euribor act/360 diviso per il coefficiente 360 e moltiplicato per il coefficiente 365.

CME Sofr TERM: tasso di interesse pubblicato giornalmente e con scadenza a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi ed è amministrato da CME Group Benchmark Administration Limited (CBA) ossia un'organizzazione registrata e sottoposta alla regolamentazione prevista dall'UK Financial Conduct Authority (FCA).

SPREAD: valore da sommare ad un parametro base.

Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di "Factoring", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

Spese di handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail, posta certificata) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.